

COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

Comune
PAGANI



065088 - - 1 - 2020-03-02 - 0009406

Prot. Generale n: 0009406 P

Data: 02/03/2020 Ora: 12.43

Classific.:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con decreto Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000)

Oggetto: - Insediamento -della Commissione Straordinaria di Liquidazione -

L'anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di marzo alle ore 9,00 nella Casa Comunale, si è riunita, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 10 settembre 2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune ai sensi dell'art.244 del D.Lgs.267/2000;

Che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 febbraio 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott.ssa Rosa Maria Falasca, dott. Donato Giudice e dott.ssa Alfonsina Rago;

DATO ATTO

Che in data odierna si è regolarmente insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone di dott.ssa Rosa Maria Falasca, dott. Donato Giudice e dott.ssa Alfonsina Rago;

CONSIDERATO

Che l'art.252, comma 1, del citato T.U. prevede che la Commissione Straordinaria provveda ad eleggere il presidente della stessa;

Che, dunque, la Commissione all'unanimità elegge quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Falasca;

TENUTO CONTO

Che l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) non ha personalità giuridica autonoma per cui si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

Che seppur straordinario, è un organo del Comune finalizzato all'interesse pubblico generale, non è organo dello Stato e di conseguenza non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere di avvalersi dei legali dell'Ente o di procedere a conferire apposito incarico;

Che l'OSL opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente ed è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

STABILITO

Che il funzionamento della Commissione è improntato al rispetto:

- dei principi di cui al predetto T.U., che alla parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli Enti Locali in stato di dissesto;
- delle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel DPR del 24 agosto 1993, n.378;
- delle norme del Codice Civile che per analogia possano interessare l'attività della Commissione;

R₂

R

1

Che i componenti possono interagire individualmente, fatto salvo l'obbligo di notificare in merito alla prima riunione collegiale della Commissione che, ai sensi del succitato art.252, comma 1, delibera a maggioranza dei suoi componenti;

di chiedere alla Civica Amministrazione:

- la disponibilità di locali idonei per l'espletamento del proprio mandato, nonché di garantire l'accesso a tutti gli atti dell'Ente;
- le attrezzature strumentali ed il personale necessario da individuarsi con separato e formale atto.

LA COMMISSIONE, inoltre:

prende atto che, ai sensi del comma 2 dell'art.254 del T.U., dalla data odierna decorrono i termini per la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di liquidazione;
richiede al sig. Sindaco f.f. una relazione dalla quale, a seguito della dichiarazione di dissesto, risulti la situazione economico finanziaria alla data odierna del Comune, ai fini dei successivi adempimenti dell'OSL;
richiede copia della relazione del Collegio dei revisori dell'Ente di cui al comma 1 dell'art.246 TUEL;
si riserva di adottare appositi provvedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto eventualmente non reperibile all'interno della struttura del Comune;

dà atto che il piano di lavoro che intende adottare prevede nell'immediato l'avvio, una collaborazione con l'Amministrazione ordinaria.

L'OSL, in base all'art.252 comma 4 del T.U., ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019 e provvede alla:

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione della massa passiva.

La massa passiva di propria competenza, ai sensi dell'art.254, comma 3 del T.U. contempla le seguenti tipologie:

1. Debiti di bilancio al 31 dicembre 2019
2. Debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2019
3. Debiti derivanti da procedure estinte
4. Debiti da transazioni

La determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base di:

1. Fondo cassa al 31 dicembre 2019, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui e, fino alla concorrenza della cassa, Dei pagamenti dei residui passivi, effettuati prima della delibera di dissesto, art.2, comma 6 lettera a) DPR 378/1993, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla data di dichiarazione di dissesto a favore dell'OSL;
2. Residui attivi certi e revisionati dall'Ente ancora da riscuotere alla data odierna;
3. Ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;
4. Altre entrate quali le entrate straordinarie, le entrate da recupero evasione, i fitti, gli interessi attivi sul conto da liquidazione, le risorse da recuperare in via giudiziale, le risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, i proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
5. Proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;
6. Proventi della cessione di attività produttive;
7. Risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente, recuperate anche attraverso la contrazione di mutui a carico della gestione ordinaria;
8. Eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;
9. Eventuali contributi straordinari

H²

G

LETTO

il comma 2 dell'articolo 254 del TUEL che così recita: "Ai fini della formazione del Piano di Rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato dello stesso organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento del piano di rilevazione";

DATO ATTO

Che non è stabilito alcun termine iniziale per l'avvio delle procedure dirette all'accertamento della massa attiva e, conseguentemente, decide di acquisire tutti i dati relativi al sistema entrate, anche dai concessionari e dalle strutture dell'Ente. In particolare chiede la disponibilità di un funzionario esperto in informatica che, insieme con il Responsabile degli Uffici demografici e il Responsabile dei Tributi, acquisite le banche dati, provveda ad avviare i possibili incroci onde determinare la consistenza delle entrate tributarie e gli eventuali margini di manovra per il periodo ante 31 dicembre 2019;
Per le susesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare validamente insediato l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pagani, nominato con D.P.R. del 13 febbraio 2020, nelle persone della dott.ssa Rosa Maria Falasca, dott. Donato Giudice e dott.ssa Alfonsina Rago,

di dare atto che per i suddetti componenti dell'OSL non sussistono ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;

di eleggere presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione la dott.ssa Rosa Maria Falasca, atteso che nessun componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione risulta essere un magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato;

di richiedere all'Ente, per lo svolgimento delle attività di competenza, di assicurare il necessario supporto logistico-funzionale per consentire il normale espletamento del proprio mandato, di garantire l'accesso a tutti gli atti dell'Ente nonché l'assegnazione di un numero di dipendenti che sarà individuato con successivo atto;

di richiedere al Sindaco f.f. una circostanziata relazione dalla quale, a seguito della dichiarazione di dissesto, risulti la reale situazione economico finanziaria alla data odierna del Comune per le conseguenti determinazioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

di demandare all'Ufficio Segreteria dell'Ente la trasmissione della presente deliberazione:

- al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;
- al Prefetto di Salerno; -
- alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania;
- alla Corte dei Conti - Procura regionale per la Campania;
- al Sindaco del Comune di Pagani;
- al Segretario Generale del Comune di Pagani;
- al Tesoriere del Comune di Pagani;
- al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pagani.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura dell'Ufficio Segreteria dell'Ente.

Alle ore 12,00 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Luigi Maria T. de

Giuseppe U...

Massimo Depo